



Comune di Cupra Marittima

Provincia di Ascoli Piceno

COPIA

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUM. 24 DEL 30-09-2020

Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 (INTRODUZIONE DELL'EVOLUZIONE TARIFFARIA EX ART. 660, I. 147/13, PER CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE SOSPENSE DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE DETERMINATA DALLA PANDEMIA COVID-19)

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di settembre alle ore 21:30, nella Sede Municipale si è riunito il Consiglio Comunale convocato, nei modi di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

PIERSIMONI ALESSIO	P	CANNELLA ANTHONY	P
LANCIOTTI ALESSANDRA	P	LELLI REMO	P
LUCIANI DANIELA	P	COGNIGNI GRAZIANO	P
SPINA LUCIO	P	SBAFFONI VALERIO	A
BRUTTI STEFANO	P	VAGNONI LUCA	P
IMBERTI FAUSTO GIOVANNI	P	POMILI MARIA TERESA	P
SACCHINI ELEONORA	P		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor PIERSIMONI ALESSIO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale Dott. STEFANO ZANIERI.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'articolo 1 della L. n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito a decorrere dal 01.01.2014 la IUC (Imposta Unica Comunale), che si compone dell'IMU (Imposta Municipale Propria), della TASI (Tributo Servizi Indivisibili) e della TARI (Tassa sui Rifiuti);

CONSIDERATO l'articolo 1, comma 738, L. n. 160 del 27.12.2019 secondo cui "A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)";

VISTI:

- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito nella L. 5 marzo 2020, n. 13, che dispone: "Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.L. 2 marzo 2020, n. 9: "Misure urgenti di sostegno per famiglie e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art. 67, in tema di sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli Enti impositori;

RICHIAMATI:

- il DPCM del 22 marzo 2020 che, con effetto dalla sottoscrizione e sino al 3 aprile, detta misure di contenimento del contagio, fra le quali, la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, ad esclusione di quelle di vendita dei generi alimentari e di prima necessità, la sospensione delle attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), la chiusura di tutte le strutture ricettive utilizzate per fini turistici, il fermo delle attività nei cantieri, fatti salvi gli interventi di urgenza o di sicurezza e la manutenzione della rete stradale;
- il DPCM del 1 aprile 2020, che dispone misure urgenti per il contenimento del contagio, nonché la proroga fino al 13 aprile delle disposizioni dei decreti precedenti;
- il DPCM del 10 aprile 2020 di proroga delle disposizioni restrittive fino al 3 maggio 2020;
- il DPCM del 17 maggio 2020: "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del D.L.16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

PRESO ATTO che le citate misure restrittive, volte a fronteggiare i contagi, hanno disposto la sospensione di manifestazioni od iniziative di qualsiasi natura, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, nonché inciso fortemente sulle attività commerciali, limitandone drasticamente l'apertura;

VISTE:

- l'art. 1, comma 527 della legge 27/12/2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 102/2020/R/RIF recante "Richiesta di informazioni per l'adozione di provvedimenti urgenti nel settore di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, alla luce dell'emergenza COVID-19";
- la segnalazione di ARERA n. 136/2020//COM del 26 aprile 2020 a cui non è seguito un correlato mezzo di ristoro per sostenere le minori entrate afferenti ai tributi comunali;

– la delibera di ARERA n. 158/2020/R/RIF del 7 maggio 2020 recante: “Misure straordinarie urgenti volte a mitigare per quanto possibile la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze delle limitazioni introdotte a livello nazionale e locale dai provvedimenti normativi per contrastare l'emergenza da COVID-19”, che interviene definendo un meccanismo obbligatorio di riduzione del prelievo sui rifiuti che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche in relazione ai giorni di chiusura delle attività e correlando le categorie tariffarie del DPR 158/1999 ai codici ATECO (combinazione alfanumerica che identifica un'attività economica in base al proprio settore), con una elencazione di minima, a titolo “esemplificativa e non esaustiva” (c.d. minimo regolatorio) che agisce apportando riduzioni alla sola quota variabile e rinviando ad un successivo provvedimento la copertura del minor gettito;

-la delibera ARERA del 26/06/2020, n. 238, in cui l'Autorità ha indicato le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'attuazione della deliberazione 07/05/2020, n. 158, sia gli eventuali oneri straordinari derivanti dall'emergenza, col che l'Autorità ha prospettato che le agevolazioni di cui al punto precedente possano essere poste a carico di tutti i contribuenti TARI attraverso un riparto dei costi nei tre esercizi successivi, facendo tuttavia salva la disponibilità di bilancio dell'ente locale a copertura di tali agevolazioni;

CONSIDERATE le difficoltà rilevate anche da IFEL/ANCI (in particolare la nota del 31 maggio 2020), che portano all'attenzione di ARERA il fatto che nelle banche dati comunali le utenze non domestiche sono raggruppate sulla base delle categorie previste dal DPR 158/99 e che non è normalmente presente l'informazione relativa ai codici ATECO, utilizzati, invece, come riferimento sia nei provvedimenti nazionali, che regionali e locali di lockdown, sia nelle indicazioni di ARERA (tabelle allegate alla delibera di ARERA 158/2020);

CONSIDERATO che ARERA è intervenuta a integrare il quadro regolatorio in maniera continua anche durante l'emergenza, nei modi sopra indicati, sicché le amministrazioni locali si sono trovate a dover definire le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 entro una cornice normativa instabile e talora di incerta interpretazione;

RICHIAMATE:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 24/04/2020 intitolata “Approvazione del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 27/04/2020 intitolata “Determinazione delle tariffe tari per l'anno 2020 in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107 comma 5 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18;

PRESO ATTO della potestà regolamentare concessa ai Comuni dall'art. 1 comma 660 della L.147/2013, che consente dal 2014 ai Consigli Comunali di introdurre con proprio regolamento ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste ed elencate al comma 659, purché le stesse siano finanziate con la fiscalità generale ed il mancato gettito non sia ripartito sulle altre utenze;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di ridurre il carico della TARI, per l'anno 2020, nei confronti delle utenze non domestiche che sono state danneggiate dall'emergenza sanitaria da Covid-19, apportando riduzioni specifiche per le attività maggiormente colpite dai provvedimenti emergenziali, ben oltre il minimo regolatorio previsto dalla Delibera 158/2020 di ARERA facendosi carico del minor gettito con altre risorse del bilancio;

RILEVATO CHE il Servizio Tributi ha stimato che il costo per le riduzioni riconosciute alle utenze non domestiche, come sopra definite, è di € 40.000,00, che troveranno copertura tramite

utilizzo dell'economia derivante dalla rinegoziazione dei mutui ai sensi della Circolare Cassa depositi e prestiti n. 1300 del 23 aprile 2020;

PRESO ATTO che tale agevolazione e/o riduzione potrà essere concessa, senza necessità di autocertificazione, a tutte quelle utenze non domestiche presenti nella banca dati TARI, ricomprese nelle categorie tariffarie ex DPR 158/99 (cd Decreto Ronchi) che da un confronto con la banca dati dell'Ufficio Tari, presentano maggior analogia con i codici ATECO relativi alle attività per le quali era stata disposta la chiusura e ferma restando la potestà di effettuare il recupero di riduzioni riconosciute d'ufficio, ma non spettanti;

CONSIDERATO che dal combinato disposto dei DPCM di restrizione con quelli di riapertura si evince che il periodo medio di chiusura obbligatoria per le attività economiche è pari a circa 1,8/mese, per cui in termini percentuali la riduzione della TARI annuale ad esso parametrata si attesterebbe al 15%, ma si ritiene necessario apportare uno sconto per le utenze non domestiche permanenti che possa sostenere in modo più ampio il disagio che hanno dovuto sopportare, anche in ragione del fatto che le persone non potevano circolare, graduandolo al 25% dell'intera tassa (sia quota fissa che quota variabile) al netto delle riduzioni già esistenti;

RITENUTO di applicare per le utenze non domestiche stagionali, che per la maggior parte avrebbero potuto avviare i lavori il sabato precedente alla Pasqua e l'attività vera e propria a fine maggio ma hanno subito restrizioni circa l'accesso alle strutture per lo svolgimento di lavori di manutenzione uno sconto del 10% sulla sola quota variabile, sempre senza autocertificazione, calcolata al netto delle altre riduzioni già esistenti;

RITENUTO che per gli eventuali casi particolari non contemplati si provvederà ad una valutazione individuale dietro specifica richiesta dello stesso contribuente;

EVIDENZIATO che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'aggiornamento dell'attuale testo regolamentare può concretizzarsi con l'inserimento dell'art. 28 bis al vigente Regolamento Tari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 27/04/2020 come di seguito riportato:

Art 28 bis

INTERVENTI A FAVORE DI CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE SOSPESE A CAUSA DELLA SITUAZIONE EMERGENZIALE DETERMINATA DALLA PANDEMIA COVID-19

Al fine di supportare le utenze non domestiche regolarmente iscritte in tassa, nel periodo dell'emergenza sanitaria da COVID-19, è concessa, per la sola annualità di competenza 2020, una riduzione tariffaria ex art. 660 della legge n. 147 del 2013.

La suddetta riduzione è così articolata:

- a) Per le utenze non domestiche permanenti che hanno subito le sospensioni obbligatorie per disposizione di legge verrà concesso uno sconto del 25%, calcolato sulla tassa annuale, comprendente sia la quota fissa che la quota variabile, al netto delle riduzioni già esistenti; La sopra indicata riduzione non spetta in ogni caso alle categorie tariffarie ex DPR 158/99 risultanti aperte di cui alla tabella n. 3 dell'allegato A alla delibera ARERA n. 158/2020.*
- b) Per le utenze non domestiche stagionali ai sensi dell'art. 25 del vigente Regolamento tari, non rientranti nella categoria tariffaria ex dpr 158/99 "Autorimesse e magazzini senza vendita diretta", verrà concesso uno sconto del 10%, calcolato sulla sola quota variabile al netto delle riduzioni esistenti;*

Le riduzioni di cui ai punti a) e b) saranno concesse senza necessità di presentazione d'istanza da parte dell'interessato, ferma restando la potestà di effettuare il recupero di riduzioni riconosciute d'ufficio, ma non spettanti.

DATO ATTO :

- di quanto previsto dall'art.13, commi 15 e 15 ter del D.L.201/11 e s.m.i., secondo cui, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, le delibere ed i regolamenti TARI acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione effettuata mediante inserimento sull'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;
- della Legge di conversione del DL rilancio 34/2020 con cui è stato differito al 30.09.2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- di quanto disposto dall'art. 53, comma 16, della L. 388/2000, secondo cui il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che:

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- sulla base del combinato disposto delle suddette previsioni (art.13, commi 15 e 15 ter, D.L. 201/11 e art. 53, comma 16, L.388/2000) la modifica al vigente Regolamento Tari in oggetto, una volta inserito nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale troverà applicazione a decorrere dal 01.01.2020;

VISTO il parere del Revisore dei Conti espresso in data 24.09.2020, allegato quale parte integrante;

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgvo 18/08/2000, n.267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Relaziona il Sindaco.

Con la seguente votazione legalmente espressa in forma palese per alzata di mano:

PRESENTI n. 12

VOTANTI n. 10

FAVOREVOLI n. 10

ASTENUTI n.2 (Vagnoni Luca e Cognigni Graziano)

CONTRARI n. 0

DELIBERA

DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, l'integrazione al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 27/04/2020, con l'inserimento del nuovo art.28 bis così come di seguito riportato:

Art 28 bis

INTERVENTI A FAVORE DI CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE SOSPESE A CAUSA DELLA SITUAZIONE EMERGENZIALE DETERMINATA DALLA PANDEMIA COVID-19

Al fine di supportare le utenze non domestiche regolarmente iscritte in tassa, nel periodo dell'emergenza sanitaria da COVID-19, è concessa, per la sola annualità di competenza 2020, una riduzione tariffaria ex art. 660 della legge n. 147 del 2013.

La suddetta riduzione è così articolata:

- c) Per le utenze non domestiche permanenti che hanno subito le sospensioni obbligatorie per disposizione di legge verrà concesso uno sconto del 25%, calcolato sulla tassa annuale, comprendente sia la quota fissa che la quota variabile, al netto delle riduzioni già esistenti; La sopra indicata riduzione non spetta in ogni caso alle categorie tariffarie ex DPR 158/99 risultanti aperte di cui alla tabella n. 3 dell'allegato A alla delibera ARERA n. 158/2020.*
- d) Per le utenze non domestiche stagionali ai sensi dell'art. 25 del vigente Regolamento tari, non rientranti nella categoria tariffaria ex dpr 158/99 "Autorimesse e magazzini senza vendita diretta", verrà concesso uno sconto del 10%, calcolato sulla sola quota variabile al netto delle riduzioni esistenti;*

Le riduzioni di cui ai punti a) e b) saranno concesse senza necessità di presentazione d'istanza da parte dell'interessato, ferma restando la potestà di effettuare il recupero di riduzioni riconosciute d'ufficio, ma non spettanti.

DI DARE INDIRIZZO all'Ufficio Tributi di applicare d'ufficio le riduzioni di cui al punto precedente , sulla seconda rata Tari in scadenza il 30 novembre , in ragione dei dati in proprio possesso, senza necessità di richiesta da parte dei contribuenti;

DI DARE COPERTURA alla perdita di gettito Tari derivante dalle riduzioni di cui ai punti precedenti , stimato in euro 40.000,00 con risorse di bilancio diverse dai proventi della tassa il tutto ai sensi e per gli effetti della previsione contenuta nel comma 660 dell'art. 1 della legge 24dicembre 2013, n. 147 in particolare tramite utilizzo dell'economia derivante dalla rinegoziazione dei mutui ai sensi della Circolare Cassa depositi e prestiti n. 1300 del 23 aprile 2020;

DI TRASMETTERE, a norma dell'art. 13, comma 15 e 15 ter, del D.L. 201/2011 come modificato dal D.L. 34/2019, cd. "Decreto Crescita", la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre;

Quindi con successiva votazione legalmente espressa in forma palese per alzata di mano:

PRESENTI n. 12

VOTANTI n. 10

FAVOREVOLI n. 10

ASTENUTI n.2 (Vagnoni Luca e Cognigni Graziano)

CONTRARI n. 0

il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L. 18/08/2000, n. 267.

**PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 21 DELL'ANNO 24-09-2020
AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGVO N. 267/2000.**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 24-09-020

Il Responsabile del servizio
F.to DOTT.SSA MARINA CATASTA

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 24-09-020

Il Responsabile del servizio
F.to DOTT.SSA MARINA CATASTA

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to PIERSIMONI ALESSIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. STEFANO ZANIERI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene in data odierna pubblicata per 15 giorni consecutivi , ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, all'Albo Pretorio On Line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma1, della legge 18 giugno 2009, n.69).

Dalla residenza municipale, li, 14-10-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. STEFANO ZANIERI

La presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. STEFANO ZANIERI